



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TOSCANA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CHECCHI	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PAGGETTI	FERNANDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CIACCI	ANTONIO GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 182/2017
depositato il 26/01/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 405/2016 Sez:4 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di LUCCA
contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - LUCCA
C/O EQUITALIA CENTRO SPA
VIALE GIACOMO MATTEOTTI N. 16 50100 FIRENZE

difeso da:
MARRONI EDOARDO
BANCHI DI SOTTO 81 53100 SIENA

proposto dall'appellante:

55100 LUCCA LU

difeso da:
MARRUCCI FEDERICO
PIAZZA CURTATONE N. 121 55100 LUCCA LU

Atti impugnati:

AVVISO DI INTIMAZIONE n° 062 2015 90035486 78/000 TRIB.ERARIALI 1997
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 062 2015 90035486 78/000 TRIB.ERARIALI 1998
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 062 2015 90035486 78/000 TRIB.ERARIALI 1999
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 062 2015 90035486 78/000 TRIB.ERARIALI 2002
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 062 2015 90035486 78/000 TRIB.ERARIALI 2003
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 062 2015 90035486 78/000 TRIB.ERARIALI 2004

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 182/2017

UDIENZA DEL

26/09/2017 ore 09:00

N°

2224/2017

PRONUNCIATA IL:


26 SET. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

17 OTT 2017

Il Segretario

Il Collaboratore Tributario
(Giuseppe Ruvo)





(segue)

AVVISO DI INTIMAZIONE n° 062 2015 90035486 78/000 TRIB.ERARIALI 2005
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 062 2015 90035486 78/000 TRIB.ERARIALI 2006
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 062 2015 90035486 78/000 TRIB.ERARIALI 2007

SEZIONE

N° 5


REG.GENERALE

N° 182/2017

UDIENZA DEL

26/09/2017 ore 09:00





propone opposizione ad una intimazione di pagamento relativa a svariate cartelle per complessivi €.333.695,00 notificategli da Equitalia Spa il 26/10/'15, asserendone la illegittimità non essendo mai venuto a conoscenza della esistenza delle prodromiche cartelle e comunque eccependo la prescrizione del credito ad esse sottostante.


Equitalia resiste alle avverse contestazioni solo per le 4 cartelle di maggior consistenza economica (062/2006/0011106824000 per €.6.313,70 – 062/2007/0000547158000 per €.61.489,34 – 062/2008/0000834330000 per €.244.917,59 – 062/2008/0017890530000 per €.19.005,99), asserendo che la notifica era avvenuta ai sensi dell'art.140 cpc, producendo copia del deposito presso la Casa Comunale.


Parte ricorrente eccepisce la irregolarità della notifica per essere la stessa avvenuta in Comune diverso da quello di residenza al momento della asserita notifica, per non essere l'avviso riferibile in alcun modo al mancandone il nominativo, per mancata sottoscrizione del messo notificatore, per mancata produzione della raccomandata con cui si notizia il destinatario dell'avvenuto deposito presso la Casa Comunale.

Equitalia si disinteressa delle restanti 8 cartelle non fornendo alcuna prova della loro notifica.

La Commissione Provinciale adita accoglie il ricorso per quanto concerne queste ultime cartelle, mentre ritiene valida la notifica ex art.140 cpc delle altre 4, nonostante qualche imperfezione della relata (così si legge in sentenza) e non prescritto il diritto in quanto applicabile la prescrizione ordinaria per definitività delle cartelle.

Impugna tale decisione il **Tongo** Alessandro rilevandone la carenza di motivazione anche sotto il profilo che la Commissione adita non avrebbe preso in considerazione tutti motivi esposti in ricorso, in particolare per non aver riportato quanto prescritto dal II comma dell'art.19 D.Lgs. 546/92, e per mancata instaurazione del contraddittorio.





Ritradisce la nullità o inesistenza della notifica ex art.140 cpc per i motivi già dedotti nel ricorso di I grado e la prescrizione del diritto.

Resiste Equitalia asserendo la regolarità della notifica avvenuta su modelli conformi a quelli ministeriali, concludendo per la conferma della impugnata decisione.

* * * *

Alla p.u. del 26/9/'17 le parti si sono riportate, previa illustrazione delle loro tesi difensive, alle conclusioni in atti.

All'esito della discussione il Collegio così delibera:

una sentenza non è mancante di motivazione solo perchè il Giudice non ha preso in esame tutti i motivi dedotti dalle parti, essendo sufficiente che si possano comprendere le ragioni della motivazione di accoglimento o di rigetto.

Nonostante quanto sostenuto dall'appellante i primi Giudici hanno preso in esame il motivo relativo alla mancata instaurazione del preventivo contraddittorio, ritenendolo infondato con motivazione che questo Collegio condivide.

La violazione del II comma dell'art.19 D.Lgs. 546/92 non prevede alcuna nullità dell'atto e in concreto, nella fattispecie, non ha compromesso la difesa, tanto che il contribuente ha presentato tempestivo ricorso.

Sono invece da condividere gli altri motivi della impugnazione.

Equitalia non ha prodotto le cartelle (era ormai scaduto il termine quinquennale di conservazione) ma solo l'avviso del deposito nella Casa Comunale per avvenuta notifica delle stesse ex art.140 cpc.

Sebbene questi avvisi siano lacunosi, come rilevato anche dalla Commissione Provinciale, in quanto manca il nominativo del soggetto destinatario, si può risalire allo stesso attraverso la comparazione del numero della relativa cartella ivi riportato col numero riportato sull'estratto di ruolo riferito al _____ e quindi risalire sia a cartella che a destinatario.

Ma la notifica, pur avvenuta nel Comune di residenza del _____, e cioè _____ 505/E Lucca, e non in Comune diverso come sostenuto dal ricorrente-

appellante, è tuttavia inesistente.

L'art.140 cpc prevede, in caso di irreperibilità del destinatario, il deposito di copia dell'atto nella Casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione di avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario, cui dà poi notizia con avviso di ricevimento come prescritto nell'ultima parte del succitato articolo.

La notifica si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della stessa o comunque, decorsi 10gg. dalla relativa spedizione, giusta sentenza della Corte Costituzionale 3/2010.

Nel caso in esame la notifica non si è perfezionata in quanto non vi è prova che sia stata adempiuta la formalità prevista nell'ultima parte dell'art.140 cpc.

Solo se il destinatario avesse tempestivamente impugnato le cartelle o avesse dimostrato di esserne venuto a conoscenza aliunde, si sarebbe potuto ritenere valida la notifica, il cui scopo è quello di portare l'atto nella conoscenza del destinatario.

Nel caso in esame ciò non si è verificato e il mancato adempimento di tutte le formalità prescritte rende inesistente la notifica della cartella.

Comunque il tributo sottostante è prescritto.

La prescrizione ordinaria è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite, anche quanto si limita a riconoscere la legittimità dell'atto contestato.

Solo in questo caso si hanno gli effetti del giudicato cui non possono assimilarsi quelli di una mera acquiescenza amministrativa.

Anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello della imposta richiamata nella cartella stessa, mentre nel caso di sentenza definitiva il titolo in base al quale l'Agenzia delle Entrate fa valere la propria pretesa fiscale è la sentenza di condanna, che può comportare una statuizione simile e diversa da quella impugnata, con conseguente applicabilità della prescrizione decennale.

Nel caso che ci occupa vi sarebbe solo una acquiescenza amministrativa per cui si



applica il termine prescrizione relativo all'imposta riportata in cartella, essendo stata tale eccezione tempestivamente sollevata dalla parte in ricorso di I grado.

Conseguentemente l'imposta è prescritta con i relativi interessi e sanzioni inerenti, dato che la cartella più recente si riferisce ad una imposta relativa all'anno 2008 e la notifica della intimazione di pagamento, unico atto conosciuto di messa in mora, è notificata il 26/10/'15, ben oltre il quinquennio di prescrizione.

L'impugnazione relativa alle 4 cartelle oggetto del presente giudizio è fondata e meritevole di accoglimento con conseguente condanna della resistente alle spese di giudizio che, tenuto conto del valore della causa e dei parametri previsti dal decreto 10/3/14 n.55, si liquidano come da dispositivo con distrazione ex art.93 cpc a favore del difensore Avv. Federico Marrucci, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non aver percepito onorari.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello del contribuente. Condanna l'appellata alla refusione delle spese del giudizio, liquidate per il I grado in €.500,00 per spese vive ed €.4.170,00 per competenze e per il II grado in €.930,00 per spese vive ed €.4.265,00 per competenze. Il tutto oltre accessori e con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Firenze 26/09/2017

Il Relatore est.
Fernando Paggetti



IL PRESIDENTE
Mario Checchi

